

## **Statuto + Europa – Bozza Dupuis**

### **Costituzione**

Art. 1. +Europa è un'organizzazione politica federale aperta all'adesione di associazioni, organizzazioni e partiti politici di qualsiasi paese europeo. Allo stesso modo, l'adesione diretta di singoli cittadini è aperta a tutti i cittadini europei, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal loro stato di residenza.

### **Scopo**

Art. 2. +Europa ha lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste, libertarie e nonviolente per la difesa e l'affermazione dello stato di diritto e della democrazia negli stati europei e per una maggiore e più democratica integrazione dell'Europa.

### **Sede**

Art. 3. +Europa ha la sua sede centrale in Italia, a Roma. Su proposta del/la Segretario/la, congiuntamente con il/la Tesoriere, la localizzazione della sede centrale può essere cambiata dalla maggioranza del Congresso degli iscritti.

### **Simbolo**

Art. 4. Il simbolo di +Europa consiste in un elemento grafico rappresentante il segno + seguito dalla dicitura Europa, in stampatello maiuscolo con grafica multicolore (“+” in giallo e “EUROPA” in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia).

### **Organi statutari**

Art. 5. Gli organi di +Europa sono : il Congresso degli iscritti, il Consiglio federale, il/la Presidente, il/la Segretario/a, il/la Tesoriere/a, il/la Presidente del Consiglio federale, il Direttivo (o la Direzione), le Giunte di Segreteria e di Tesoreria.

### **Gli iscritti**

Art. 6. Può iscriversi a +Europa chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità. L'iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale come accettazione del presente Statuto.

### **Il Congresso ordinario**

Art. 7. Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni anno (o ogni due anni), il primo WE di dicembre.

Il Congresso:

- stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico per l'anno successivo (per i due anni successivi) di +Europa;
- approva il bilancio;

- delibera sulla quota minima di iscrizione per l'anno successivo (o per i due anni successivi);
- delibera a maggioranza semplice sulle richieste di federazione di nuovi soggetti politici, previo parere favorevole del/la Segretario/a entrante;
- provvede all'approvazione o alle modifiche dello Statuto ed all'elezione del/la Presidente, del/la Segretario/a, del/la Tesoriere/a, di 60 membri del Consiglio federale.
- approva una mozione politica generale e eventuali mozioni su temi specifici, che sono vincolanti per gli organi statutari e derogabili solo con il consenso espresso della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Federale.

Al Congresso partecipano con diritto di voto 300 (1) iscritti delegati dai soggetti federati e dagli iscritti diretti proporzionalmente al numero di iscritti di ciascuna delle componenti. Ciascuna componente definisce le modalità di elezione dei propri delegati. Le modalità di elezione dei delegati degli iscritti diretti sono definite dal/la Presidente e sottoposte all'approvazione del Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei suoi membri. Oltre a questi delegati, sono membri di diritto del Congresso i membri del Direttivo, del Consiglio federale, delle giunte di Segreteria e di Tesoreria e gli eventuali parlamentari nazionali e/o europei eletti su delle liste di +Europa.

Il primo ottobre, due mesi prima dell'apertura del Congresso, Il/la Tesoriere/a di +Europa stabilisce su base delle iscrizioni registrate, il numero dei delegati per ciascun componente federata e per gli iscritti diretti.

- ☞ Per ragioni di rappresentatività e per tenere conto dei costi dell'organizzazione di un congresso, si potrebbe proporre un numero di delegati collegato al numero complessivo di iscritti a +Europa. 300 delegati fino a 3000 iscritti, 400 delegati fino a 5000 iscritti, 500 delegati fino a 10000 iscritti, 600 delegati oltre i 10.000 iscritti.

## **Il Congresso straordinario**

Art. 8. Il Congresso straordinario è convocato :

- d'intesa con il/la Tesoriere/a, dal/la Segretario/a;
- dal/la Presidente di +Europa quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi a +Europa;
- dal/la Presidente del Consiglio federale quando lo richieda il Consiglio federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione di un Congresso straordinaria deve avvenire almeno due mesi prima del suo svolgimento. Il/la Tesoriere/a di +Europa stabilisce su base delle iscrizioni registrate due mesi prima dell'apertura del congresso il numero dei delegati per ciascun componente federata e per gli iscritti diretti.

## **Il Consiglio federale**

Art. 9. Il Consiglio federale è composto di 60 membri, non compresi i rappresentanti dei coordinamenti. A ciascun soggetto federato di +Europa corrisponde una quota di membri del Consiglio federale proporzionale al numero dei propri iscritti, iscritti automaticamente a +Europa. Ciascun soggetto federato definisce i criteri di elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio federale di +Europa. Gli iscritti diretti a +Europa eleggono i loro rappresentanti al Consiglio federale attraverso una elezione diretta online. Il numero di questi ultimi è stabilito proporzionalmente al numero degli iscritti diretti rispetto al numero complessivo degli iscritti, diretti ed indiretti, a +Europa.

Partecipano ai lavori del Consiglio federale senza diritto di voto, i membri del Direttivo, delle giunte di segreteria e di tesoreria ed i parlamentari nazionali ed europei eletti sulle liste di +Europa.

Il Consiglio federale si riunisce almeno due volte l'anno all'iniziativa del/la Segretario/a d'intesa col/la Tesoriere/a o alla richiesta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il Consiglio federale, nella prima riunione successiva al Congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, il/la suo/a Presidente e due vice-presidenti. L'elezione è valida quando partecipi al voto almeno la metà dei componenti del Consiglio federale.

Il/la Presidente del Consiglio federale assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del Regolamento, ed assicura la circolazione delle informazioni sui suoi lavori all'interno di +Europa.

In applicazione delle norme del Regolamento, il/la Presidente del Consiglio federale dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.

## **Il/la Presidente**

Art. 10. Presiede il Congresso e la prima riunione del Consiglio federale fino all'elezione del/la Presidente dello stesso.

Convoca il Congresso straordinario quando lo richiedano un terzo degli iscritti da almeno tre mesi a +Europa.

Il/la Presidente di +Europa fa parte di diritto del Direttivo.

## **Il/la Segretario/a**

Art. 11. Il/la Segretario/a è il responsabile politico di +Europa, di cui ha la rappresentanza legale, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo che riguarda il Tesoriere, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d'intesa con il/la Tesoriere/a, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.

Egli adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi di +Europa, e ne assicura il buon andamento.

Convoca il Congresso degli iscritti.

È eletto/a dal Congresso. Non può ricoprire la carica per più di tre mandati successivi (due in caso di un mandato di due anni). Fa parte del Direttivo (la Direzione) di +Europa e lo presiede.

### **Il/la Tesoriere/a**

Art. 12. Il/la Tesoriere/a è il/la rappresentante legale di +Europa in tutte le attività economico-finanziarie, ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria di +Europa e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.

Presenta al Congresso i bilanci e al Consiglio federale le relazioni sull'andamento politico-finanziario di +Europa.

È eletto/a dal Congresso. Non può ricoprire la carica per più di due mandati successivi (due in caso di un mandato di due anni). Fa parte del Direttivo (la Direzione).

### **Il Direttivo (la Direzione)**

Art. 13. Il Direttivo (la Direzione) è composto dal/la presidente o dal/la segretario/a e dai tesorieri di ciascuna delle organizzazioni federate nonché da un rappresentante degli iscritti diretti, qualora questi rappresentino almeno il 10% degli iscritti totali di +Europa. Insieme al/la Presidente, al/la segretario/a e al/la Tesoriere/a di +Europa, che ne sono membri di diritto, il Direttivo (la Direzione) è l'organo di coordinamento politico di +Europa e coadiuva il segretario nell'attuazione alle delibere e agli indirizzi congressuali .

Il/la segretario/a sottopone al Congresso che si pronuncia a maggioranza o al Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta le modalità di elezione del rappresentante degli iscritti diretti.

Il Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese. Viene convocato in via straordinaria su richiesta del/la Segretario/a o di una maggioranza dei soggetti federati.

### **Disposizione transitoria**

Art. 14. Nella fase transitoria di costituzione di +Europa, il Direttivo di +Europa è composto da Gianfranco Spadaccia, dal/la presidente o dal/la segretario/a di ciascuna delle tre componenti fondatrici.

### **La giunta di Segreteria**

Art. 15. Il/la Segretario/a è assistito/a da una giunta esecutiva di un massimo di 7 membri.

### **La giunta di Tesoreria**

Art. 16. Il/la Tesoriere/a è assistito/a da una giunta esecutiva di un massimo di 3 membri.

### **I Coordinamenti (i Comitanti) regionali, cittadini o tematici**

Art. 17. Gli iscritti a +Europa possono costituire coordinamenti regionali, cittadini o tematici. Per essere riconosciuti ufficialmente, i coordinamenti di iscritti a +Europa devono comunicare per iscritto al/la Segretario/a e al/la Tesoriere/a di +Europa :

- con quindici giorni di preavviso, la data ed il luogo previsti per la tenuta dell'Assemblea costituente del Coordinamento;
- l'elenco dei propri iscritti, completo dei dati personali e del numero di tessera di ciascuno, con l'indicazione del/la Segretario/a e del/la Tesoriere/a;
- il verbale dell'assemblea costituente del Coordinamento, attestante la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti soci fondatori.

È possibile iscriversi a più coordinamenti di +Europa. In tal caso, ai fini del conteggio per l'elezione di un rappresentante al Consiglio federale, l'iscritto deve optare per un solo di essi, senza possibilità di modifica per l'anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento del Coordinamento stesso.

Ogni coordinamento di +Europa costituito da almeno 100 iscritti a +Europa per l'anno in corso può eleggere tra i propri membri un rappresentante al Consiglio federale.

### **Ammissione di nuovi soggetti federati**

Art. 18. Su proposta del/la Segretario/a, l'ammissione di nuovi soggetti federati a +Europa è sottoposta alla ratifica del Congresso che delibera alla maggioranza semplice o del Consiglio federale che delibera alla maggioranza assoluta.

### **Recesso di un soggetto federato**

Art. 19. Un soggetto federato può decidere in qualsiasi momento di mettere un termine al suo rapporto federativo con +Europa. In tale caso il/la suo/a presidente o il/la sua segretario/a lo comunica al Segretario e al Tesoriere di +Europa che stabiliscono insieme al soggetto uscente la ripartizione degli attivi e passivi tra +Europa ed il soggetto uscente.

L'accordo raggiunto viene sottoposto alla ratifica del Congresso di +Europa che si pronuncia alla maggioranza o dal Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il simbolo, i diritti elettorali, il patrimonio politico e i dati sensibili, conformemente alle normative vigenti, rimangono nella titolarità di +Europa e non possono essere oggetto di accordo con il soggetto federato uscente.

### **Scioglimento di +Europa**

Art. 20. Il/la Segretario/a o almeno il 30 % degli iscritti possono proporre di sciogliere +Europa. Solo il Congresso è titolato a votare su una tale proposta non prima di tre mesi dalla sua formulazione ufficiale. La proposta è approvata con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.

## **La quota di iscrizione**

Art. 21. La quota di iscrizione è fissata per il periodo transitorio a 50 euro l'anno. È compresa nella quota di iscrizione degli iscritti dei vari soggetti federati. Ciascun soggetto federato trasmette al/la Tesoriere/a di +Europa insieme alla quota di iscrizione i dati dell'iscritto. La Tesoreria di +Europa provvede all'invio della tessera di +Europa agli iscritti provenienti dai soggetti federati e agli iscritti diretti che versano la stessa quota direttamente a +Europa.

Su proposta del Tesoriere e del Segretario, il Congresso può a maggioranza semplice o il Consiglio federale a maggioranza assoluta modificare la quota di iscrizione.

## **Il bilancio**

Art. 22. Il bilancio di +Europa è sottoposto alle regole vigenti nel paese dove ha la sua sede centrale in materia di redazione e di pubblicizzazione dei bilanci dei partiti politici. Entro la fine di maggio dell'anno successivo viene pubblicato integralmente sul sito di +Europa.

## **I revisori dei conti**

Art. 23. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Fin a quando +Europa ha la sua sede centrale in Roma, il/la Presidente del Collegio dei Revisori viene scelto entro 7 giorni dalla chiusura del Congresso, su richiesta del Tesoriere di +Europa, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Gli altri due membri effettivi e i due supplenti vengono eletti dal Congresso.

Nel caso venga a mancare il/la Presidente del Collegio, il/la Tesoriere/a di +Europa inoltra entro 10 giorni una nuova richiesta al/la Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, affinché designi il/la nuovo/a Presidente, con le stesse modalità.

Il Collegio dei Revisori ha i poteri e le responsabilità previsti dalla normativa vigente in tema di revisione legale dei conti.

## **Partecipazione alle elezioni**

Art. 24. Su proposta del/la Segretario/a la decisione di partecipare alle elezioni politiche o europee è presa dal Congresso che si pronuncia alla maggioranza o dal Consiglio federale che si pronuncia alla maggioranza assoluta.

La distribuzione delle candidature nei collegi uninominali o plurinominali tra le varie componenti di +Europa è proporzionale al numero di iscritti di ciascuna di esse, così come comunicato dal Tesoriere 30 giorni prima del deposito delle liste.

La scelta dei collegi o dei posti nelle liste plurinominali da parte di ciascuna delle componenti federate e dalla componente degli iscritti diretti avviene con lo stesso sistema usato dal Parlamento europeo per la ripartizione delle cariche istituzionali fra i gruppi parlamentari (sistema D'Hondt).

Nella scelta dei candidati, ciascuna componente nonché gli iscritti diretti sono tenuti a garantire la presenza di almeno una persona di sesso diverso ogni tre candidati.

Le liste o l'elenco delle candidature per le elezioni nazionali e europee, nonché i collegamenti e apparentamenti con altre forze politiche o candidati eventualmente previsti dalle leggi elettorali sono deliberate dalla Direzione, su proposta del Segretario.

+Europa non concorre in quanto tale alle elezioni amministrative.

### **Incompatibilità**

Art. 25. Fatto salvo la fase costitutiva fino al congresso di fondazione di +Europa, i presidenti o segretari politici e i tesorieri dei soggetti federati non possono ricoprire le cariche di Segretario/a e di Tesoriere/a di +Europa.

In caso di elezione, le loro dimissioni da Presidente, da segretario/a o da tesoriere/a di uno dei partiti federati devono essere effettive entro due mesi dalla loro elezione alla carica di Presidente, Segretario/a o Tesoriere/a di +Europa.

### **Collegamenti europei ed internazionali**

Art. 26. +Europa intende far parte dell'ALDE e dell'Internazionale liberale.

### **Fase transitoria**

Art. 27. La fase transitoria si conclude all'apertura del primo congresso o congresso di fondazione di +Europa.